



L'anno duemiladodici, addì **17 luglio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 44117 del 12 luglio 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giuseppe Ciccarone (entra alle ore 16.00), prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof. Giuseppe Venanzoni, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Vincenzo Ziparo, Eugenio Gaudio (entra ore 16.31), prof. Adriano Redler (entra alle ore 16.00), prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti (entra alle ore 16.31), prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri (entra alle ore 15.50), prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza (entra alle ore 16.00), sig. Livio Orsini (entra alle ore 16.20), sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà, arch. Giovambattista Barberio, dott. Francesco Mellace (entra alle ore 17.00) e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco, prof. Bartolomeo Azzaro e prof. Giorgio Alleva.

Assenti giustificati: prof.ssa Marta Fattori, prof. Fabrizio Orlandi, prof. Giuseppe Santoro Passarelli.

Assenti: prof. Giorgio Spangher, prof. Davide Antonio Ragozzino, sig. Vito Trinchieri, dott. Paolo Piccini e dott. Giuseppe Alessio Messano.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



17 LUG. 2012

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(D.ssa Rosalba NATALE)

61

DIDATTICA: PROBLEMATICHE GENERALI

Il Presidente informa che l'intensa attività svolta in questi anni dalla IV Ripartizione (con il supporto della Commissione per l'Innovazione Didattica prima e della commissione Didattica di Ateneo e del Pro Rettore alle Politiche per la didattica poi) ha rappresentato un fondamentale contributo al buon andamento ed alla progressiva razionalizzazione dell'offerta didattica di Ateneo. Tale attività è stata via via ampiamente supportata dall'implementazione e dallo sviluppo dei vari sistemi informativi di Ateneo per la didattica (Infostud, GOMP, SIAD-GOMP).

I risultati più evidenti di tale attività sono rappresentati dalla razionalizzazione dell'offerta connessa al passaggio dei corsi dal regime ex D.M. 509/99 a quelli ex D.M. 270/04: tale processo, formalmente concluso, in quanto tutti i corsi attualmente attivi sono in regime di D.M. 270/04, è in realtà ancora in corso in alcune aree che stanno completando il proprio processo di razionalizzazione. E' necessario sottolineare che, anche se la Commissione di Ateneo aveva auspicato che tutto ciò potesse concludersi con la definizione dell'offerta formativa per l'a.a. 2012-13; in realtà alcuni necessari ulteriori interventi potranno - e dovranno - essere completati in occasione della definizione della prossima offerta formativa (2013/2014). In ogni caso, il risultato conseguito è di rilevante importanza, in quanto si è passati dai 374 corsi di studio presenti a Manifesto nell'a.a. 2007-08 agli attuali 274, con una riduzione del - 26,74%; parallelamente, le Facoltà hanno proceduto alla razionalizzazione dell'offerta all'interno di ciascun corso, ottenendo anche qui significative riduzioni di quelle offerte che erano risultate troppo ampie e creavano, da un lato, problemi di sostenibilità (come più volte evidenziato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo), dall'altro rischiavano di confondere l'utenza studentesca (effettiva e potenziale).

In esito di questo lungo e complesso processo riorganizzativo sono inevitabilmente emerse una serie di criticità; a molte si è data soluzione, altre permangono tuttora e, sulle principali tra queste, ci si sofferma nel seguito.

Si tratta, in particolare, delle seguenti:

- 1) **Modalità di impegno dei professori e dei ricercatori**
- 2) **Disomogeneità nell'offerta complessiva di insegnamenti**
- 3) **Presenza e numero di insegnamenti extracurricolari**
- 4) **Gestione dei contratti di insegnamento**
- 5) **Individuazione del carico didattico minimo dei docenti.**



17 LUG. 2012

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(Dr.ssa Rosalba NATALE)

Ww

Evidentemente, l'elenco non è esaustivo, ma si tratta degli aspetti che la IV Ripartizione, d'intesa con il Pro Rettore alle Politiche per la didattica e con il Presidente della Commissione Didattica di Ateneo, ha individuato come quelli di maggiore rilevanza e urgenza.

1) Modalità di impegno dei professori (ordinari e associati) e dei ricercatori

Una prima criticità è rappresentata dalla necessità di definire meglio la distribuzione dei carichi tra i vari livelli formativi. Appare necessario che il carico didattico dei professori (ordinari ed associati) sia significativamente più elevato (tendenzialmente doppio) rispetto a quello dei ricercatori (considerando per questi ultimi sia la didattica integrativa sia l'eventuale insegnamento/modulo¹ del quale volessero assumere la responsabilità). Con riferimento ai ricercatori a tempo indeterminato, per i quali la normativa vigente non prevede obblighi di titolarità, occorre trovare forme di incentivazione (non solo economica) affinché ogni ricercatore assuma la responsabilità di un insegnamento; una possibile forma di incentivazione potrebbe essere rappresentata dal conferimento al ricercatore della responsabilità didattica degli insegnamenti su più moduli.

Si è anche evidenziata, in alcune aree, la tendenza ad affidare ai ricercatori gli insegnamenti nei corsi di laurea, riservando ai professori quelli dei corsi di laurea magistrale; in altre aree vige invece la prassi opposta, cioè quella di affidare – nei limiti del possibile – i corsi di base a professori ordinari o associati. Quest'ultima appare una buona pratica che andrebbe generalizzata e, anche in questo caso, incentivata: tenuto conto del maggiore impegno che i corsi di base richiedono, si potrebbero introdurre forme di ponderazione dei carichi didattici che tengano conto di questo aspetto (facendo riferimento, ad esempio, al numero di studenti, al carico di esami, ecc.)

Inoltre, è opportuno che i professori (ordinari ed associati) svolgano la loro attività tanto nei corsi di primo livello che in quelli di secondo livello; per i ricercatori, la loro attività didattica potrebbe essere concentrata su uno solo dei due livelli.

Nello stabilire eventuali regole in materia, vanno tenuti presenti alcuni 'paletti' fissati dalla normativa (in essere e *in fieri*):

- il CFU (art. 1 del D.M. 270/04) è "la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente ..."; misura quindi l'impegno dello studente, anche se spesso lo si è assunto come unica misura dell'impegno del docente;

¹ Ferme restando le differenze tra la posizione (autonoma) di responsabilità dell'insegnamento e quella (non autonoma) di responsabilità di un modulo all'interno di un insegnamento.



17 LUG. 2012

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(D.ssa Rosalba NATALE)

- l'art. 5 della L. 240/2010 prevede l'introduzione di "un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi universitari ... fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici di qualificazione dei docenti ...". Nella versione preliminare del documento "Criteri e indicatori per i sistemi di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e di valutazione periodica dei risultati degli Atenei" (c.d. AVA B), sul lato docente l'ANVUR sposta l'attenzione sulla "quantità massima di didattica assistita erogabile²", misurata in termini di "numero di ore di didattica assistita in media erogabili da ciascun docente (definite liberamente da ciascun Ateneo nell'intervallo 90-120 ore)";
- allo stesso punto, il documento AVA B fa riferimento al "numero di docenti di ruolo disponibili (professori e ricercatori a tempo indeterminato o determinato)", non introducendo quindi alcuna distinzione di carico tra professori e ricercatori.

In tale contesto, appare importante ribadire comunque la quantificazione della corrispondenza tra CFU e ore di didattica; al riguardo si ritiene che possano essere confermati i riferimenti già presenti nelle 'Linee guida Sapienza' approvate dal S.A. il 24/7/2007:

1 CFU = 8 ore di lezione frontale *oppure*

1 CFU = 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata *oppure*

1 CFU = 20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli gruppi) o di studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in aula/laboratorio, con assistenza didattica).

Vanno fatte salve le variazioni, rispetto a tali valori di riferimento, imposte da specifiche normative nazionali od europee.

Nella prospettiva della riorganizzazione su base dipartimentale anche della didattica, nell'assegnazione dei compiti didattici le strutture - oltre a garantire l'ovvia trasparenza delle procedure - devono tenere conto delle necessità generali del SSD a livello di Ateneo, non solo di quelle dei corsi di laurea e di laurea magistrale di propria pertinenza. Il sistema di gestione informatizzata introdotto quest'anno va in questa direzione e dovrà consentire l'ottimizzazione dell'impiego della risorsa docente di Ateneo.

E' necessario, inoltre, che i Consigli di corso di studio o di Area didattica offrano ai ricercatori le possibilità di copertura degli insegnamenti contestualmente all'elaborazione dell'offerta formativa.

² Intendendo per tale "tutte le forme di didattica diverse dallo studio individuale".



17 LUG. 2012

IL DIRIGENTE LA RIBASTIZIONE IV STUDENTI
(D.ssa Rosalba NATALE)

uw

2) Disomogeneità nell'offerta complessiva di insegnamenti

Dall'analisi dei Manifesti degli Studi emergono con chiarezza alcune disomogeneità nella struttura dell'offerta formativa, sia tra le diverse aree disciplinari sia, talvolta, all'interno della medesima area. Si va da corsi a struttura per così dire 'bloccata', nei quali tutti (o quasi) gli insegnamenti sono obbligatori, a parte i CFU "a libera scelta dello studente", a corsi fatti solo (o quasi) di 'gruppi opzionali', nei quali cioè non vi è alcun esame (o quasi) individuato come obbligatorio.

Tali disomogeneità trovano spiegazione anche nelle specificità culturali delle diverse aree, ma pongono evidenti problemi di squilibrio sulle necessità di docenza (e sull'allocazione delle risorse). Inoltre, l'eccessivo ampliamento dei corsi offerti determina una frammentazione dell'utenza che porta talora a gruppi-classe di dimensioni estremamente ridotte, anche laddove tale modalità organizzativa non ha finalità professionalizzanti: ciò appare un "lusso" che, in tempi di ristrettezze, l'Ateneo non può più permettersi.

Le già citate 'Linee guida Sapienza' indicavano che l'insieme complessivo dei CFU offerti come insegnamenti curricolari non dovesse "superare, di norma, i 260 CFU per i corsi di laurea e i 200 CFU per i corsi di laurea magistrale" e richiamavano l'attenzione sulla necessità che l'attivazione di un insegnamento fosse legata "alla presenza di un numero minimo³ di studenti frequentanti".

Di fatto, la soglia dei 260 (o 200) CFU offerti da ciascun corso viene ancora spesso largamente superata; è necessario ribadire la necessità del rispetto di tale soglia, precisando che i valori di 260 e 200 CFU si devono intendere comprensivi di tutta l'offerta del corso, incluse eventuali mutuazioni/fruizioni.

Fermi restando i vincoli normativi che devono essere rispettati per garantire la sostenibilità (e quindi l'attivabilità) del corso, particolare attenzione deve essere posta sulle classi nelle quali l'Ateneo offre più corsi di studio: tali corsi devono avere ciascuno una propria effettiva specificità. Anche in questo caso, al di là dei vincoli normativi sulla verifica di differenziazione⁴, è indispensabile che ciascun corso si caratterizzi per un numero minimo sufficientemente elevato di CFU 'propri' del corso, ad eccezione dei corsi della stessa classe ad ordinamento "duplicato", cioè destinati ad insegnamenti presenti solo in quel corso di studi (che sono quelli che definiscono, di fatto, la specificità del corso stesso). Tenuto conto della distribuzione-tipo dei CFU tra le diverse tipologie di attività formative, si propone che tale valore sia fissato in **90** CFU su SSD

³ Peraltro non quantificato.

⁴ Che apparirebbero, peraltro, in via di dismissione, alla luce di quanto contenuto nel già citato documento AVA B.



17 LUG. 2012

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(Dr.ssa Rosalba NATALE)

(attività di tipologia a, b o c) per i corsi di laurea e a 60 CFU su SSD (attività di tipologia b o c) per i corsi di laurea magistrale.

3) Presenza e numero di insegnamenti extracurricolari

Si tratta di insegnamenti su SSD che **non** sono presenti nel Manifesto del corso e talora neppure nell'ordinamento (RAD), che vengono proposti alla libera scelta degli studenti.

Atteso che tale tipologia di insegnamenti **non** è riconosciuta dal MIUR e dall'Anagrafe Nazionale Studenti, più volte sia la Commissione Didattica di Ateneo sia il Senato Accademico sono intervenuti su questo punto, per fissare un tetto al numero massimo di CFU che possono essere erogati come extracurricolari (18 e 24, rispettivamente per i corsi di laurea ed i corsi di laurea magistrale, secondo le indicazioni della Commissione Didattica) e per precisare che su tali corsi non possono essere allocate risorse finanziarie aggiuntive (contratti, sia gratuiti che onerosi, affidamento a ricercatori, come sancito dal S.A. del 12/7/2011).

La *ratio* che aveva ispirato inizialmente la previsione di tali insegnamenti era quella legata alla possibilità di utilizzare particolari competenze che si potevano rendere disponibili in un momento successivo alla chiusura dell'offerta formativa (caso tipico, il professore straniero che viene a tenere un corso in Ateneo). L'uso che se ne è fatto è stato però meno virtuoso, in quanto gli insegnamenti extracurricolari molte volte sono stati utilizzati per inserire insegnamenti di SSD non presenti nell'ordinamento del corso. Se ciò fosse accaduto in maniera episodica e fosse stato sanato appena possibile con l'inserimento di quel particolare SSD nell'ordinamento del corso non avrebbe costituito un problema; il replicare invece sistematicamente nel tempo la presenza di quell'insegnamento come extracurricolare contrasta con la logica dell'eccezionalità, che dovrebbe determinare la previsione di insegnamenti extracurricolari.

Tutto ciò premesso, si propone che i valori attuali sopra riportati siano ridotti a 9 e 12 CFU, rispettivamente per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale (21 CFU per i corsi a ciclo unico) e che, qualora l'insegnamento oggi proposto come extracurricolare appartenga ad un SSD presente nel Manifesto o nell'ordinamento, questo debba essere inserito nell'offerta formativa come insegnamento curricolare opzionale, a partire dall'anno accademico successivo.



17 LUG. 2012

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(Dr.ssa Rosalba NATALFI)

W

4) Gestione dei contratti di insegnamento

In presenza di vincoli normativi sui contratti a titolo gratuito e di risorse finanziarie sempre più esigue per i contratti a titolo retribuito, è emersa già dallo scorso anno la necessità di giungere ad una razionalizzazione di questo segmento dell'offerta formativa (vedi in proposito il quadro normativo predisposto dalla Ripartizione II, allegato quale parte integrante alla presente istruttoria).

Lo sforzo compiuto quest'anno e conclusosi nella riunione del S.A. del 3/7 è stato enorme ed ha portato risultati apprezzabili, ma ha determinato comunque alcune criticità. In particolare:

- per i contratti a titolo gratuito, essendo il vincolo posto sul numero di contratti erogabili (5% del personale docente in servizio) appare necessario che la tipologia del contratto a titolo gratuito debba essere riservata *in primis* alle richieste per corsi di maggiore consistenza in termini di CFU (almeno 6 CFU);
- per i contratti a titolo retribuito appare indispensabile disporre – a valle della chiusura della programmazione reale 2012/13 – di un quadro certo ed affidabile degli effettivi carichi didattici dei docenti, per SSD, al fine di individuare le situazioni in cui si può 'risparmiare' sui contratti, essendo disponibili risorse di Ateneo non pienamente utilizzate (per le criticità connesse a questo punto si veda la specifica Relazione presentata al S.A. del 3/7/2012);
 - a) sempre per i contratti a titolo retribuito, occorre tenere conto della collocazione dell'insegnamento nel Manifesto degli studi (obbligatorio oppure opzionale). E' evidente che si deve dare priorità agli insegnamenti obbligatori ma, per poter intervenire sugli insegnamenti opzionali (eventualmente togliendoli dall'offerta formativa) è necessario modificare la tempistica (come richiesto, tra l'altro dal Collegio dei Direttori di Dipartimento). A questo riguardo si fa presente che certamente in futuro i tempi non saranno così ristretti come accaduto quest'anno ma, in ogni caso, la tempistica MIUR-CINECA per l'inserimento dell'offerta formativa in banca dati non consente di dilatare questo periodo fino al bimestre, come richiesto.

Le diverse fasi nelle quali si articola il processo devono contemperare complesse esigenze, quali la definizione delle risorse economiche disponibili, il raccordo con la fase dell'approvazione dei RAD e l'implementazione dell'Off.F., quella della definizione del potenziale formativo per i corsi ad accesso programmato nazionale e locale, ecc.



17 LUG. 2012

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI
(Dr.ssa Rosalba NATALE)

W


Atteso in proposito che il DM 50/2010 prevede che la fase di definizione degli Ordinamenti Didattici deve coincidere con quella dell'Offerta Formativa, si ritiene utile rinviare la soluzione di tale problematica al momento in cui il MIUR detterà le nuove regole temporali della procedura.

5) Individuazione del carico didattico minimo dei docenti

Tutto ciò premesso, al fine di razionalizzare l'offerta formativa, appare opportuno fornire fin da ora una indicazione del carico didattico minimo dei docenti, anche in prospettiva dell'applicazione del modello AVA (vedi in proposito i punti successivi dell'ordine del giorno).

Per quanto concerne una analisi basata sui carichi didattici in termini di CFU, come già ricordato e come meglio precisato nella Relazione sui bandi per i contratti a titolo gratuito e retribuito presentata al S.A. del 3/7/2012 quanto alle difficoltà operative ad oggi non completamente superate, essa sarà condotta a valle della chiusura della programmazione reale per l'a.a. 2012-13 (fissata al 30 luglio p.v.).

Al fine di esemplificare la distribuzione dei carichi didattici dei docenti e le anomalie dovute agli errori in essa presenti, nella figura è riportato il numero M (in ascissa) di docenti di una facoltà campione che erogano N CFU (in ordinata).





Senato
Accademico

Seduta del

17 LUG. 2012

Tutto ciò premesso si propone di fissare il carico didattico minimo in 12 CFU/anno per i professori (ordinari e associati) e in 6 CFU/anno (oltre la didattica integrativa) per quei ricercatori che scelgano di assumere responsabilità didattiche. Il rapporto CFU/ore di didattica frontale è fissato con la quantificazione prevista nel Regolamento Didattico di Ateneo, già richiamata al punto 1 della presente istruttoria. Detti valori devono essere decurtati di 1/3 (e portati quindi a 8 e 4, rispettivamente) per i SSD da MED/04 a MED/50 inclusi, che prevedono attività assistenziale.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Senato Accademico a deliberare.

Allegati quale parte integrante:

- 1) Quadro normativo contratti

IL DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE IV STUDENTI

(D.ssa Rosalba NATALE)



17 LUG. 2012

DELIBERAZIONE N. 347/12

- ❖ **Il Presidente pone in votazione il punto 1 della proposta di delibera riguardante le modalità di impegno dei professori e dei ricercatori**

IL SENATO ACCADEMICO

VISTO	l'art. 1 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
VISTO	il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
VISTI	i DD.MM. 16 marzo 2007;
VISTO	il D.M. 3 luglio 2007, n. 32;
VISTO	il D.M. 26 luglio 2007, n. 386;
VISTO	il D.M. 18 ottobre 2007;
VISTO	il D.M. n. 544 del 31 ottobre 2007;
VISTO	il D.M. 8 gennaio 2009;
VISTO	il D.I. 19 febbraio 2009;
VISTO	il D.M. n. 17 del 22 settembre 2010;
VISTO	il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50;
VISTA	la legge 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO	il D.I. del 2 marzo 2011;
VISTO	il D.lgs. 27 gennaio, n. 19;
VISTO	il documento AVA B;
VALUTATA	l'opportunità di riservarsi di deliberare sulle Suole di Specializzazione;
TENUTO CONTO	di quanto emerso nel corso del dibattito;

con voto unanime

DELIBERA

- **di invitare, laddove possibile, le strutture didattiche a conferire ai ricercatori la responsabilità didattica degli insegnamenti articolati in più moduli, fermo restando che per ogni insegnamento la responsabilità è unica, come definito con delibera n.335/12 del 3 luglio 2012;**

6-1



Senato
Accademico

Seduta de

- che i professori e i ricercatori svolgano la loro attività tanto nei corsi di laurea che in quelli di laurea magistrale in relazione alle necessità didattiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa Europea.

❖ Il Presidente pone in votazione il punto 2 della proposta di delibera riguardante la disomogeneità nell'offerta complessiva di insegnamenti

IL SENATO ACCADEMICO

RITENUTO che la disomogeneità degli insegnamenti nella struttura dell'offerta formativa pone evidenti problemi di squilibrio sulle necessità di docenza;

CONSIDERATO che l'eccessivo ampliamento dei corsi offerti determina una frammentazione dell'utenza che porta talora a gruppi-classe di dimensioni estremamente ridotte, anche laddove tale modalità organizzativa non ha finalità professionalizzanti;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito

Presenti e votanti 33, maggioranza 17: con 32 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Venanzoni, Carlucci Aiello, Ciccarone, Ziparo, Negrini, Gaudio, Vestroni, Masiani, Redler, Nesi, Righetti, Baumgartner, Scalzo, Quaglia, Valenza, Antonaci, Cerreto, Borruto, Piras, Giglioni, Fiori, sig.ri Altezza, Orsini, De Lorenzo, Delli Poggi, Fioravanti, dott.ri Rodà, Mellace, arch. Barberio e 1 astensione del prof. Magri.

DELIBERA

- di confermare l'obbligo per i corsi di studio di non superare la soglia di 260 CFU offerti per le lauree e di 200 CFU offerti per le lauree magistrali, ivi comprese eventuali mutuazioni e fruizioni. Si precisa che il numero complessivo di CFU deve considerarsi al netto dei crediti relativi alle Altre Attività Formative (esami a scelta, prova finale, ulteriori attività formative). In via transitoria e in attesa di ulteriori determinazioni, per le lauree magistrali i CFU offerti possono essere incrementati del 30% se mono-laurea, del 40% se su due lauree, del 50% se su tre lauree o più;
- che i corsi afferenti alla medesima classe, eccetto quelli che sono riprodotti più volte con il medesimo ordinamento, debbano

17 LUG. 2012



→ U

differenziarsi per almeno 80 CFU su SSD (attività di tipologia a, b o c) per i corsi di laurea e 40 CFU su SSD (attività di tipologia b o c) per i corsi di laurea magistrale.

17 LUG. 2012

- ❖ Il Presidente pone in votazione il punto 3 della proposta di delibera riguardante la presenza e il numero di insegnamenti extracurricolari

IL SENATO ACCADEMICO

CONSIDERATO che gli insegnamenti extracurricolari, che vengono proposti alla libera scelta degli studenti, spesso sono utilizzati per inserire insegnamenti di SSD non presenti nell'ordinamento del Corso;

RITENUTO di dover fissare un tetto di CFU che possono essere erogati come extracurricolari;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso del dibattito;

con voto unanime

DELIBERA

- che non sia possibile prevedere insegnamenti extracurricolari per un numero superiore a 9 e 12 CFU, rispettivamente per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale (21 CFU per i corsi a ciclo unico);
- che, qualora l'insegnamento oggi proposto come extracurricolare appartenga ad un SSD presente nel Manifesto o nell'ordinamento, questo debba essere inserito nell'offerta formativa come insegnamento curricolare opzionale, a partire dall'anno accademico successivo, in fascia oraria dedicata che non incida sugli insegnamenti fondamentali.

- ❖ Il Presidente pone in votazione il punto il punto 4 della proposta di delibera riguardante la gestione dei contratti di insegnamento

IL SENATO ACCADEMICO

CONSIDERATO che per i contratti a titolo gratuito, appare necessario che la tipologia sia riservata *in primis*



DELIBERA

- di fissare il carico didattico dei PO e PA in 12 CFU/anno; detto valore deve essere decurtato di 1/3 (e portato a 8) per i SSD da MED/04 a MED/50 inclusi, che prevedono attività assistenziale. I carichi complessivi sono conteggiati su base triennale (36 CFU sul triennio) e comunque valutati anno per anno; il livello annuo minimo individuale è di 9 CFU e la media annua per ciascun SSD deve essere di almeno 12 CFU; eventuali eccezioni saranno deliberate dal SA, su proposta della Commissione Didattica d'Ateneo.
- di fissare il carico didattico per i RU che scelgono di assumere responsabilità di un insegnamento in 6 CFU/anno (oltre la didattica integrativa). Detto valore deve essere decurtato di 1/3 (e portato a 4) per i SSD da MED/04 a MED/50 inclusi, che prevedono attività assistenziale.

Le strutture didattiche competenti sono tenute a controllare l'osservanza di dette misure.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

17 LUG. 2012

QUADRO NORMATIVO CONFERIMENTO CONTRATTI DI INSEGNAMENTO

Fonti Normative e Regolamentari:

La normativa di riferimento è la seguente:

- Art. 23 della Legge 240/2010 (**All. 1**)
- DM 313 del 21 Luglio 2011(**All. 2**)
- Regolamento per le attribuzioni di attività didattiche di Ateneo entrato in vigore con DR n. 3385 del 11.10.2011(**All. 3**)

L'art. 23 della Legge 240/2010 come modificato ed integrato per effetto del D.L. 9 Febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazione dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, nella sua attuale formulazione prevede:

“Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico e' stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta

dell'incarico e' formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari."

Fattispecie:

La normativa sopracitata distingue in sostanza tre diverse tipologie di incarichi di insegnamento.

- Il comma 1 dell'art. 23 disciplina il caso di incarichi di insegnamento attribuiti, a titolo gratuito od oneroso, ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni. In questa ipotesi, la designazione del docente prescinde dal ricorso alla procedure di valutazione comparativa ed i contratti sono stipulati dal Rettore su proposta dei competenti organi accademici.

Per effetto delle modifiche normative apportate dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 sopra richiamata: per quanto riguarda i contratti a titolo oneroso è stato eliminato dai requisiti soggettivi richiesti, quello di essere dipendente da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione diretta, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 Euro lordi.

Ulteriore novità introdotta dalla sopracitata normativa riguarda la determinazione dei compensi da corrispondere per i contratti a titolo oneroso, sulla cui questione la normativa allora vigente non si esprimeva. Oggi invece si prevede che gli stessi debbano essere di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al successivo comma 2.

Per i contratti a titolo gratuito, invece, è stata eliminata la riserva che prevedeva la possibilità di stipula esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, circostanza che aveva condotto l'Amministrazione a ritenere escluso il conferimento dei contratti a titolo gratuito ai pensionati (Cfr. sul punto la Circolare del 27.12.2011, prot. n. 83413 **All. 4**). Tale possibilità, invece, allo stato attuale è prevista, per effetto delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

- Il secondo comma dell'art. 23 prevede, invece, l'ipotesi di affidamento di incarichi di docenza a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali mediante espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Tali contratti possono essere attribuiti esclusivamente a titolo oneroso ed il trattamento economico relativo non può essere determinato in modo autonomo dalle Università, ma individuato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, da apposito Decreto Interministeriale.

A tal riguardo il Decreto n. 313 del 21 luglio 2011, pubblicato sulla GU del 31.10.2011, n. 254, ha determinato l'importo dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 2, tra un importo minimo di euro 25 ed un massimo di euro 100, per ciascuna ora di insegnamento, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

- Il comma 3 dell'art. 23 disciplina, infine, la possibilità di attribuire incarichi di insegnamento a studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, il cui trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

Procedura:

In ordine alle procedure volte al conferimento dei suddetti incarichi di insegnamento occorre fare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento per il conferimento delle attività didattiche ed in particolare dagli artt. 7 e seguenti.

In particolare per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge 240/2010 l'art. 8 stabilisce che i Dipartimenti ovvero le Facoltà per i Corsi di studio non di pertinenza di un singolo Dipartimento, previa delibera dei rispettivi Consigli, provvedono alla emanazione di bandi per valutazione comparativa, dandone pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della struttura e dell'Università e in tutti gli altri modi ritenuti utili.

Le strutture didattiche come sopra individuate curano, pertanto, tutti gli adempimenti connessi alla procedura selettiva e provvedono, altresì, alla stipula dei relativi contratti con il personale utilmente selezionato.

Per quanto concerne le altre due fattispecie previste dall'art. 22 della legge 240/2010 (commi 1 e 3), per le stesse non si fa ricorso alle procedure selettive.

Soggetti conferenti:

Inoltre in ordine alla figura istituzionale deputata al conferimento degli incarichi e alla sottoscrizione dei relativi contratti, per tutte le fattispecie previste dall'art. 23 della Legge 240/2010, considerato che ai sensi della L. n. 240 del 30 dicembre 2010 e del Regolamento sul conferimento delle attività didattiche, tale competenza è attribuita al Rettore, con DR n. 3497 del 18.10.2011 (**AII. 5**), è stata formalizzata apposita delega attribuendo la competenza alla stipula dei contratti di insegnamento ai Direttori di Dipartimento, e per i corsi di studio allo stato ancora in capo alle Facoltà, ai Presidi, per quanto di rispettiva competenza.